

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla L.R. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla L.R. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. La legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" è così modificata:

- il 3° comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono";
- l'art. 8 è così sostituito:
"I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale competente";
- l'art. 32, 1° comma, è così sostituito:
"I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio Civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45";
- l'art. 33, 1° comma, è così modificato:
"I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente";
- il 3° comma dell'art. 46 è così modificato:
"Il Comitato tecnico è così composto:
a) dall'Assessore al ramo, che lo presiede;
b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;
c) da un esperto designato dall'Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;
d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato

ad uno;

e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati:
Assessorato alle Politiche Ambientali, Assessorato all'Agricoltura,
Assessorato alla Sanità, Assessorato all'Industria ed all'Artigianato,
Assessorato ai Lavori Pubblici;

f) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile;

g) da un esperto designato dall'Ente Irrigazione";

- il 6° comma dell'art. 46 è così modificato:

"Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale";

- l'art. 55 è così sostituito:

"L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge".

Art. 2

1. Agli adempimenti di cui al 1° comma dell'art. 53 della legge 19 dicembre 1983, n. 24 provvegono gli Assessori in relazione alle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 40, 1° comma, della legge 22 maggio 1971, n. 35, che si avvalgono delle strutture previste dal 2° e 3° comma dell'art. 53 medesimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4*

E' estratto del verbale della seduta del 16.2.93 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)